

"DEL PROCEDIMENTO DAVANTI
AL TRIBUNALE"

(LIBRO II° - TITOLO I°)

I. Le maggiori *crepe* della giustizia civile sono emerse nei processi avanti i nostri tribunali e si sono manifestate nello spreco di attività processuale e nell'*eccessiva durata* dei procedimenti, che è stata censurata anche a livello internazionale.

Un intervento sulla disciplina presente del modello legislativo, finalizzato a *recuperare snellezza e tempi morti* delle procedure, può sensibilmente migliorare lo stato presente. Alla base di lungaggini e di carenze di razionalità delle nostre procedure, possono porsi, tra gli altri, i seguenti fattori:

- il sistema della *citazione ad udienza fissa* ad iniziativa delle parti sulla base del calendario giudiziario annuo delle prime udienze, che determina *l'accumulo* di una grossa quantità di procedure per i giudici, *al di fuori* di qualsiasi *programmazione ed organizzazione di lavoro*.

- Una concezione ed attuazione *distorta dell'oralità* della trattazione, di cui all'art. 180 c.p.c. che si traduce *nella partecipazione ad udienze avanti il giudice solo per ottenere l'autorizzazione e scambiare memorie scritte*, con grosse perdite di tempo per tutti.

- *La mancanza di una direzione efficiente del processo da*

pate dell'istruttore, su cui faceva leva l'*art. 175 c.p.c.* e che a causa della mole e sovente della relativa conoscenza della causa, indulge ai continui rinvii richiesti dai patroni e che sono causa di dispersione del processo.

– Una *eccessiva tutela formalistica* delle regole puramente procedurali che emerge dall'adozione di *sentenze impugnabili*, con conseguenti *lunghi intervalli* di procedure di impugnazione, per decisioni riguardanti il processo e non il merito (è il caso delle pronunce di continenza ex art. 39 - 2° comma, di connessione ex art. 40 - 1° comma c.p.c.).

– L'*accavallarsi e sovrapporsi di una pluralità di mezzi di impugnazione* avverso decisioni che attengono solo alla procedura, come i regolamenti di competenza e gli appelli ordinari rimessi alla pura discrezione delle parti.

– Il fatto che la *scelta dell'udienza finale di conclusione* della procedura sia rimessa alla pura *discrezione del giudice onerato della stesura della pronunzia*, al di fuori di qualsiasi controllo programmatico del lavoro da parte dei suoi superiori.

– La indulgenza a proposito dei "nova", di deduzioni istruttorie e di produzioni documentali nuove, che *rimettono in discussione* il thema decidendum ed il thema probandum e l'ordine nel processo.

– Più in generale il fatto che una volta introdotta la *procedura* questa è *destinata a perpetuarsi* senza la previsione di adeguate e razionali cause di perenzione, così ingigantendo il carico dei processi pendenti ed in definitiva l'arretrato.

La legge n. 353/90, in alternativa ad un ineludibile *adeguamento degli organici delle dimensioni della litigiosità*, ha creduto di imprimere una maggiore celerità al processo, attraverso misure che ne hanno radicalmente mutato la fisionomia garantista, come intesa da sempre.

In tale ottica:

- ha soppresso la collegialità a favore *del giudice unico* (art. 196 bis) con *esclusione di alcune cause, come gli appelli*, dove la trattazione e la istruttoria sono previste svolgersi avanti l'intero collegio (art. 48, 2° comma R.D. 30.1.1941 n. 12);

- *ha soppresso l'effetto sospensivo dell'appello* a favore della *esecutorietà immediata* della decisione di 1° grado (art. 282 c.p.c.)
- *ha abolito la reclamabilità al collegio delle ordinanze* di ammissione o meno delle prove (art. 178 c.p.c.);
- *ha soppresso i "nova" ed ha introdotto pesanti preclusioni*, in concomitanza con gli scritti difensivi iniziali, anche in materia di deduzioni istruttorie e di produzione di documenti, *subordinandone la integrazione all'autorizzazione del giudice*, (art. 183 - 5° comma e 184 c.p.c.);
- ha ammesso la ordinanza di pagamento delle somme non contestate (art. 186 bis) e la ingiunzione di pagamento, in corso di causa (art. 186 ter).

L'autore di queste righe *dissente* radicalmente dal modo di vedere accolto dal legislatore nel '90, influenzato da una concezione che indulge a misure sanzionatorie comportanti, per le parti, il *sacrificio di garanzie* che sono la espressione di fondo della giurisdizione.

Essa sacrifica l'obiettivo di una decisione giusta rispetto a quella affrettata su un *thema decidendum* che presenta (a causa delle preclusioni) un grosso margine di *non* rispondenza, rispetto *al fatto* che è alla base delle ragioni fatte valere.

Rimane tuttavia una *grossa perplessità* che il modello accolto dalla legge 353/90 sia idoneo ad assicurare un processo celere, così che i *costi dei grossi sacrifici* imposti alle parti siano compensati dal risultato. Infatti *i fattori di ritardo di cui sopra parlammo permangono in larga misura*, quali *l'accumulo* di un carico di lavoro sui giudici *al di fuori* di una programmazione, la *eccessiva tutela formalistica* di regole puramente procedurali, *il sovrapporsi di mezzi di impugnazioni*, con lunghi intervalli di tempo per questioni attinenti alla sola procedura, e la *manca* di un razionale sistema di cause di perenzione.

La introduzione *del giudice unico*, a spese della garanzia collegiale, induce a *non* nutrire eccessive speranze di recupero di energie giudiziarie nella definizione delle liti. Gli ultimi dati statistici relativi al giugno '94 *ipotizzano* un ca-

rico di lavoro medio pro-capite di *un ipotetico giudice unico* di tribunale sull'intero territorio nazionale di *1180 processi pendenti* e di *oltre 350 processi sopravvenuti* ogni anno (uno al giorno, compreso le domeniche!).

L'ipotetico *vantaggio* conseguente alla esecutorietà della decisione di 1° grado è *neutralizzato dallo spreco* della attività processuale conseguente alla prevista trattazione ed istruttoria *davanti all'intero collegio del giudice d'appello*, malgrado che la revisione abbia a riguardare *una decisione* per lo più *eseguita*.

La *mancaza di reclamabilità dell'ordinanza ammissiva o meno di prove* fa sì che al momento della decisione di merito essa sia condizionata dalle risultanze delle prove *di fatto esperite* o dalla mancanza di riscontri probatori, perché *non ammessi*.

Il carattere *illusorio* di una accelerazione del processo civile è dato dalle speranze che il legislatore ha riposto in modo parecchio ingenuo sui risultati realizzabili *dalla prima udienza di trattazione* (art. 183 c.p.c.).

La *spiegazione* della preclusione ancorata dal legislatore alla 1ª udienza di trattazione, può cogliersi *nel fatto* che il giudice istruttore, nel corso della stessa, *interroga liberamente* le parti presenti, *tenta la conciliazione*, *richiede i chiarimenti necessari* e *indica* le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".

Appare ben comprensibile, *ove* tale udienza *realizzasse codesti compiti*, che le parti *possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni*, già formulate, *seduta stante*, o richiedere un termine abbreviato per presentare *memorie* integrative delle precedenti domande e delle deduzioni istruttorie.

Esse avrebbero in definitiva quanto occorre dall'andamento della 1ª udienza di trattazione, per *correggere* il precedente tiro ed avanzare complete *istanze istruttorie* in un termine breve come previsto dalla legge.

La ragione del più profondo *scetticismo* è che la Iª udienza di trattazione assolva i compiti previsti *dall'art. 183 c.p.c.* e non si traduca, per il carico di lavoro incombente

sul giudice, *in una mera formalità* o nella *paralisi* del processo.

Chi ha pratica delle procedure conosce, per esperienza, *la durata delle comparizioni delle parti avanti il giudice, e la congestione* che ne deriva all'attività giudiziaria, così che è difficilmente immaginabile, con un tale sistema, quante cause finirebbero per essere trattate all'anno.

Una udienza di comparizione delle parti nella quale venga espletato *l'interrogatorio libero* delle stesse, vengano richiesti i necessari chiarimenti *ed indicate dal giudice le questioni* di cui ritenga opportuna la trattazione, costituisce un lusso che determinerebbe *la paralisi* della giustizia civile.

Nel caso, ed è certamente la ipotesi più probabile, che tale udienza si riduca *ad una formalità verrebbe meno la logica della preclusione*, e questa assumerebbe la portata di una sanzione non giustificata.

II. Il proponente ritiene che *la soluzione preferibile* è quella di *conservare* la struttura del processo avanti il tribunale articolata *tra il giudice istruttore ed il collegio*, come attualmente in essere, *sopprimendosi* la previsione *del giudice unico* di tribunale di cui all'art. 190 bis c.p.c.

Egli crede altresì che debba essere conservata la fisionomia garantista dell'attuale processo, che corrisponde a principii tradizionali della nostra esperienza giuridica e così l'effetto sospensivo dell'appello che costituisce l'espressione del principio del doppio grado di giurisdizione, *abrogandosi* la generalizzazione della *esecutorietà* della sentenza di 1° grado e, sia conservata *la reclamabilità* di alcune ordinanze del giudice istruttore, come quella in materia di prove ed altre cui accennerà tra poco.

Non si revoca in dubbio la esigenza di *una deflazione* della attività del tribunale.

Questo obiettivo va tuttavia raggiunto *con misure di decongestione* del lavoro dei tribunali, *riducendo la competenza per valore e per materia* (e contemporaneamente aumentando quella del pretore) semplificando i rimedi processuali e

privilegiando l'obiettivo della *decisione di merito* rispetto alle pronunzie di carattere ordinamentale.

In particolare la ottimizzazione del lavoro del tribunale va conseguita con *l'abolizione di quello spreco* inutile di attività processuale che è costituito *dalle attuali udienze di trattazione della causa*, dove difensori e giudici sono impegnati in un grosso lavoro burocratico solo *per vedere autorizzato lo scambio di memorie scritte* nel corso di una disordinata successione *di rinvii*. Anche la logica sanzionatoria *delle preclusioni* va ripensata in *una logica diversa* e molto più efficace, imperniata sull'onere *di riparare i costi che una parte cagiona all'altra* con la propria *mancanza di solerzia*, attraverso la sanzione delle spese irripetibili, *al di fuori* del principio della soccombenza, come *incentivo* a porre in essere *comportamenti* processuali ispirati *a diligenza* e non come misure *afflittive* che penalizzino la sentenza giusta.

Con questa visione, si indicano le seguenti misure che vengono ritenute idonee a decongestionare al presente ed in prospettiva l'attività dei tribunali *in una logica non illiberale* che alteri la fisionomia e leda i valori tradizionali che sono alla base del processo civile.

Sono qui elencate le seguenti misure:

– *riduzione della competenza per valore e materia dei tribunale e contemporaneo aumento di quella dell'istituto pretorio* che ha dimostrato, ad oggi, una notevole efficienza nella capacità ad esaurire le procedure.

La proposta può comportare un *alleggerimento di rilievo* degli affari di competenza dei tribunali, per la quantità delle liti aventi un valore o una materia che viene attribuita ai pretori.

Si ha riguardo *all'aumento* della competenza per valore dei pretori per le cause a *£. 50 milioni*, che appare misura ragionevole (che potrebbe essere ulteriormente aumentata a *£. 70 milioni*), alla *estensione* di quella per materia *alle esecuzioni immobiliari ed alle opposizioni*.

Un ulteriore misura di decongestionamento è realizzabile attraverso la *devoluzione degli appelli delle decisioni dei*

giudici di pace al pretore, invece che al tribunale, *la abolizione* della competenza esclusiva dei tribunali per *le querele di falso*, che *non* appaiono giustificarla, dato il carattere strumentale alla pronuncia di merito.

Un'efficace misura di *decongestionamento* dell'attività dei tribunali, con riguardo alla grossa mole del contenzioso arretrato può essere realizzata con la *modifica dell'art. 90* della l. 353/90, con la previsione che i *processi pendenti*, divenuti di competenza *di altro* giudice, debbano essere riassunti davanti al nuovo giudice, ove *non* sussistano particolari ragioni tese ad economizzare il lavoro come nel caso in cui il giudice a quo abbia *escusso le prove* o la causa *si trovi* in prossimità della *conclusione*.

Un ulteriore rimedio potrebbe essere rinvenuto nella necessità di una *speciale istanza*, eventualmente accompagnata dalla integrazione di *depositi giudiziari*, per *conservare* in essere le procedure esistenti, così da *alleggerire il carico* di lavoro di quelle procedure che potrebbero non aver più un attuale interesse neppure per le parti.

Una misura del genere fu introdotta qualche anno fa a proposito del contenzioso *tributario*.

– *Possibilità per le parti, di comune accordo, di portare direttamente al giudice d'appello le cause aventi carattere documentale, saltando un grado di giurisdizione.*

Una misura di questo genere è prevista all'estero, come ad esempio, dal'art. 302 del codice di procedura civile del Canton Ticino e da noi, per il giudizio di Cassazione, dall'art. 360, 2° comma.

Tale misura alleggerisce il tribunale di tutte quelle controversie per le quali le parti, senza inutili attese, potrebbero *adire direttamente il giudice di appello*, per la specificità del carattere *documentale* della causa, e della esigenza di attuare il dettato del diritto.

La circostanza che ciò venga subordinato ad una *istanza congiunta delle parti*, fa sì che la esigenza del doppio grado di giurisdizione non è considerato dalle parti preminente rispetto a quella di una pronuncia celere.

– *Abolizione della necessità che abbiano a tenersi udienze davanti al giudice, perché siano autorizzati o scambiati scritti difensivi delle parti.*

L'esperienza odierna indica quale sia *la mole* del lavoro *inutile* che viene svolta dalle parti e dai giudici nelle udienze di trattazione *solo* per ottenere *l'autorizzazione allo scambio di comparse o alla produzione di documenti*, che si trascinano sovente per *anni ed anni*.

La partecipazione del giudice alla fase introduttiva *non* è necessaria perché *lo scambio di memorie* può essere *attuato direttamente tra le parti, senza l'intermezzo di un apposita udienza davanti al giudice*, coi mezzi più *celeri* di trasmissione di atti e documenti, quali *i telefax*.

La legge può anche disciplinare *preventivamente* tale scambio tra le parti e può prevedere *dopo* l'esaurimento delle iniziali repliche, un periodo circoscritto di *libero scambio* di atti difensivi, come a suo tempo ebbe a proporre *lo Zanzucchi* sul progetto Solmi e numerose *Corti d'appello* e lo stesso Consiglio nazionale forense, sul progetto *Oronzo Reale*.

È auspicabile che la legge preveda, ad esempio, *un termine di 30 giorni per la costituzione del convenuto e lo scambio della comparsa di risposta, e due termini, pure di 30 giorni, per la rispettiva replica dell'attore e duplica del convenuto*.

Di qui potrebbe iniziare un periodo *di 60 giorni* per lo scambio (anche *via fax*, e perciò *in tempo reale*) di ulteriori scritti integrativi delle parti.

Tutti gli atti, ovviamente, vanno *depositati* nelle cancellerie, *dopo* essere stati *scambiati* tra le parti.

La stessa proposta è avanzata *anche per la comunicazione dei documenti tra le parti* che può essere effettuata, anche via fax, come *allegati* delle memorie scritte e comunque nell'ambito *della fase introduttiva* del processo di 1° grado davanti al tribunale.

La soppressione delle udienze di trattazione per scambiare atti scritti, che costituiscono il paradosso della oralità, è destinata a procurare una notevole deflazione del lavoro attualmente svolto nei tribunali.

Ciò obbedisce all'esigenza insopprimibile (auspicato dal rappresentante del Governo all'inizio dei nostri lavori) che la presenza del giudice sia ridotta *allo stretto necessario*, cioè quando deve prendere provvedimenti.

– Adozione della forma di “*ordinanze*”, per risolvere questioni riguardanti l'ordinamento *del processo invece delle sentenze* che comportano una fase di impugnazione *con grossa perdita di tempo per tutti*, su incidenti propedeutici alla definizione del merito.

Si ha riguardo all'attuale previsione che le pronunce concernenti la *litis pendenza, la continenza, la connessione*, e la medesima competenza vengono decise con provvedimenti aventi natura di sentenza.

Una garanzia per le parti può essere accordata attraverso la previsione che tali provvedimenti vengano dati *con ordinanza collegiale, e non del solo istruttore*.

Per le ordinanze *ammissive o non ammissive di prove* testimoniali, nonché per quelle di *sospensione del processo o di interruzione di competenza* adottate dal giudice istruttore, può essere prevista la loro *reclamabilità al collegio*.

Una tale proposta risponde al problema di come *ovviare a provvedimenti errati* di sospensione o di interruzione senza cadere nell'eccesso di impugnazioni al giudice di legittimità, con conseguente spreco di attività, come nel caso della sospensione. Un'ulteriore proposta tesa *al risparmio* di attività processuale, non giustificata, è quella di sopprimere la previsione attuale che la trattazione e la istruzione della causa d'appello avvenga sempre e necessariamente avanti l'intero collegio perché ciò *non appare ragionevole* specialmente quando la sentenza di 1° grado venga ritenuta esecutoria (come nell'attuale ordinamento) o addirittura sia già stata eseguita, al momento del processo di appello.

All'opposto *può prevedersi*, così accogliendo l'insegnamento del Chiovenda, con riguardo a casi che ne prospettino la esigenza, che *il presidente del tribunale o del collegio*, su istanza di una delle parti, per una *controversia* particolar-

mente *delicata o importante*, possa disporre che *la trattazione e la istruzione avvengano avanti all'intero collegio*, in deroga a quanto la legge dispone per il loro svolgimento avanti al giudice istruttore.

– *Sostituzione di una logica indennitaria a quella di ispirazione penale* nella disciplina dell'attività processuale delle parti per ottenere dalle stesse che l'attività sia ispirata a solerzia e diligenza.

La logica *delle preclusioni* dell'attuale ordinamento è sostanzialmente tesa *a punire le parti* per il trascorrere del tempo previsto nel compimento da parte *dei loro difensori* e così per atti fuori termine.

Le preclusioni *sacrificano i diritti delle parti per attività negligenti dei loro difensori*, ma nel contempo ledono anche il pubblico interesse ad una *sentenza giusta*, mentre il processo continuerebbe a svolgersi nell'ottica di una sentenza su una verità *legale* diversa da quella reale.

Ciò particolarmente concerne il rigore delle preclusioni previste oggi giorno e la ristrettezza del termine.

Appare opportuno prevedere la *possibilità della emendatio libelli, nell'ambito della fase introduttiva del processo*, che coincide con *lo scambio* delle memorie e degli atti scritti (anche via telefax).

Per quanto riguarda la *produzione di documenti o la integrazione di deduzioni istruttorie*, si suggerisce una concezione più equilibrata e liberale nel senso che codesti atti vanno compiuti, in linea di massima, sempre *nell'ambito della fase introduttiva* del processo, che può prevedersi della *durata complessiva* di 150 giorni.

Deve essere riconosciuto alla parte che abbia *scoperto in ritardo un documento*, che abbia portata decisiva nella definizione della lite, o che abbia parimenti *scoperto la esistenza e la concludenza probatoria di testimonianze o altri mezzi di prova*, e tali vengano ritenuti dal giudice nella sua pronunzia, *la possibilità* di produrli o dedurli nel successivo corso del processo.

In questo caso, tuttavia, appare *ragionevole condannare*

la parte che se ne giovi, (come obbligo *ope juris*) di corrispondere all'altra parte, in via compensativa, l'ammontare delle spese anche irripetibili e del danno causato all'altra parte per il solo fatto che essa le *ha inutilmente cagionate*.

Si propone qui di prevedere la condanna alle spese *anche* irripetibili per la fase della procedura e gli atti che la controparte ha dovuto sopportare *inutilmente*, a causa del comportamento altrui, *indipendentemente dal principio della soccombenza e dal fatto* che il responsabile abbia agito *con dolo o colpa grave*. Ciò richiede un'espressa *modifica* dell'art. 92 *c.p.c.*

La misura proposta appare assai *più efficace* a scoraggiare anche da parte dei difensori comportamenti negligenti o le astuzie, che sovente trasmodano in comportamenti scorretti sul piano deontologico, in quanto essa *fa leva sul concreto interesse* del difensore a *non vedere sacrificate* le proprie aspettative economiche nei confronti del proprio cliente, che verrebbe gravata anche degli oneri a favore dell'altra parte o del di lei patrono.

Tale misura, pur basandosi *su una colpa presunta*, per la trasgressione del dovere di *non cagionare* inutili oneri all'altra parte, si prospetta come il risultato di *un equo contemperamento* di interessi largamente ispirato ad equità.

– *Previsione di un più razionale sistema di cause di perenzione del processo*, al di fuori di *misure riconducibili alla logica di una pena privata*.

Le cause di perenzione del processo odierne, nella loro frammentarietà, *non appaiono giustificate* nell'unica ottica possibile, cioè del pubblico interesse *a* che il lavoro negli uffici giudiziari sia programmato e avvenga nel modo *più ordinato*, con la ottimizzazione dei costi pubblici.

Occorre cioè che le cause di perenzione abbiano un loro giustificazione nella *razionalizzazione del lavoro* che il processo comporta a carico dei pubblici uffici.

III. Accennano ora allo svolgimento del processo quale viene proposto nelle sue linee essenziali, con riguardo agli obiettivi annunciati.

α) La prima fase del processo ha carattere *introduttivo* e si concreta nello *scambio* di atti scritti, nella deduzione di prove e nella *produzione di documenti* e può avere una durata complessiva ipotizzabile in *150 giorni*, rispetto ai 120 della disciplina odierna, comprendendo anche i termini per memorie integrative che possono essere accordate dal giudice alle parti in attuazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.

Essa *comincia* con l'atto introduttivo che può avere *la forma del ricorso o anche della citazione* della controparte davanti al giudice, ma *al di fuori* di qualsiasi indicazione di una "udienza fissa" stabilita dalla parte e che è alla base delle irrazionalità dell'odierno sistema.

La fase introduttiva dovrebbe *esaurirsi* con il compimento del termine *finale* sopra indicato.

Essa richiede ovviamente la preventiva *costituzione* dell'attore e la *iscrizione* della causa nel ruolo generale degli affari introdotti avanti il tribunale civile.

Ovviamente *la mancanza* di iscrizione tempestiva della causa a ruolo *comporta la perenzione* della procedura.

In questa fase è *designato* dal presidente *un giudice istruttore* con competenza *solo eventuale* per atti cautelari o urgenti (tra questi eventuali cancellazioni di trascrizioni delle domande giudiziali).

Non è prevista *alcuna udienza di trattazione* dato che il contraddittorio si svolge tra le parti, al di fuori della partecipazione del giudice.

La comparizione dei difensori avanti il giudice e delle parti per l'eventuale tentativo di conciliazione dovrebbero essere differite alla seconda fase e cioè quella di trattazione, dopo che le parti hanno potuto conoscere rispettivamente il reciproco punto di vista attraverso *lo scambio* esauriente delle memorie scritte, e perciò sono in grado anche di valutare il rispettivo rischio.

Ovviamente alla iscrizione a ruolo si accompagna *l'onere economico di congrui depositi*.

La mancanza di questi adempimenti, come si è detto, comporta la *estinzione della procedura*.

β) *La seconda fase è quella di trattazione vera e propria e di istruzione probatoria.*

Essa comincia con *la domanda* di una delle parti al giudice istruttore perché la causa venga *iscritta nel ruolo delle cause da trattare*.

Ciò consente al giudice di meglio *programmare* e razionalizzare il proprio lavoro e quello dell'ufficio.

La *prima udienza di trattazione* è *chiamata ad assolvere il compito di fare il punto della causa e delle questioni*.

Nel corso della stessa, dopo che le parti si sono dette tutto ciò che potevamo dirsi attraverso *lo scambio* degli scritti difensivi, e si sono comunicati i rispettivi documenti e le istanze istruttorie, il giudice richiederà ai difensori le precisazioni in fatto e in diritto.

Esaurita la prima udienza di trattazione il giudice è chiamato a *provvedere sulle richieste istruttorie* e sulle ulteriori incombenze di istruzione della causa.

Egli ordinerà altresì il pagamento delle somme non contestate e farà luogo alla emissione della ingiunzione di cui all'art. 186 ter. Questa fase *si conclude con l'ordinanza della chiusura* della istruttoria.

γ) *L'ultima fase è quella della deliberazione.*

Si prevede che la parte debba, *sotto pena di perenzione*, chiedere *al Presidente del tribunale la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio giudicante*.

La mancata proposizione della domanda e la mancata costituzione dei depositi determina *la perenzione* del processo.

Viene indicata la competenza da parte del presidente del tribunale e non del giudice istruttore, perché *il primo può meglio programmare l'attività del collegio* ed in ultima analisi, controllerà altresì che *la redazione* della decisione sia tempestivamente curata.

Ciò eviterà che a programmare la udienza di discussione sia lo stesso giudice istruttore onerato della stesura della decisione, *al di fuori* di qualunque controllo e, non ultima causa, dei grandi intervalli temporali *tra la precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza*.

CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

Lo svolgimento del processo davanti il tribunale, va ispirato ai seguenti criteri:

- Previsione del succedersi di 3 frasi distinte: una prima di carattere introduttivo, una seconda di trattazione e istruzione della causa ed infine l'ultima, di discussione e decisione.
- Conservazione dell'attuale articolazione tra giudice istruttore e collegio per tutte le cause e soppressione del giudice unico di tribunale. Previsione che il presidente del tribunale, in via eccezionale, per cause delicate o importanti, disponga che il processo si svolga avanti l'intero collegio.
- Previsione che le parti, di comune accordo, per cause documentali o riguardanti essenzialmente questioni di diritto, possano saltare il primo grado e sottoporre la controversia direttamente alla decisione del giudice di secondo grado.
- La fase introduttiva deve essere caratterizzata dallo scambio diretto tra le parti delle difese scritte e delle deduzioni istruttorie, secondo uno schema di legge, senza la necessità di partecipare ad udienze davanti al giudice. La presenza di questi va limitata alla discussione ed alla decisione di eventuali domande cautelari o provvedimenti per risolvere incidenti sorti tra le parti.
- Soppressione della citazione ad udienza fissa (con ritorno al sistema originario del codice del '42) sostituendola con una citazione che invita il convenuto a comunicare le proprie difese ed a costituirsi nei termini prefissati dalla legge.
- Aggiungere un settimo requisito ai primi sei dell'art. 163 comma 2° c.p.c. che prescriva l'invito dell'attore al convenuto alla osservanza di precisi termini successivi, predeterminati dalla legge, per la rispettiva replica, duplice ed un ulteriore periodo per il libero scambio di scritti integrativi, pure predeterminato dalla legge.
- Previsione che la comunicazione degli scritti e di copia

dei documenti che si producono, possa avvenire coi moderni mezzi telematici, tra difensori. Successivo loro deposito in cancelleria, al momento della costituzione od entro breve termine dalla comunicazione. La comunicazione degli scritti difensivi sana i vizi dei precedenti atti.

- Previsione che la costituzione delle parti avvenga secondo le formalità in vigore.
- La preclusione a dedurre e produrre va fissata con riferimento al momento dell'esaurimento della fase introduttiva. È ammessa la produzione di nuovi documenti o la deduzione di nuove istanze di prova nel caso eccezionale che si provi che esse non hanno potuto essere effettuate prima della chiusura della fase introduttiva, com'è il caso che siano stati scoperti successivamente. Previsione nel caso diverso e sempre che documenti e prove risultassero decisivi, dell'addebito a carico di chi se ne giova delle spese ed onorari anche irripetibili che sono state inutilmente causate alla controparte, indipendentemente dal principio della soccombenza, così modificando l'art. 92 c.p.c.
- Esaurito lo scambio degli scritti e la comunicazione di copia dei documenti, seguito dal loro deposito, il passaggio alla fase di trattazione ed istruzione, dovrebbe essere preceduto dalla richiesta di una delle parti al giudice istruttore perché fissi la prima udienza di trattazione. Contemporanea iscrizione della causa nel ruolo speciale delle cause da trattare ed istruire. Presunzione di abbandono nel caso di omissione degli oneri che precedono.
- Limitare ai soli difensori la comparizione alla prima udienza di trattazione per lo scopo di fornire al giudice le precisazioni da lui richieste e fare il punto della causa e delle questioni. La comparizione personale delle parti dovrebbe essere disposta, solo nel caso in cui venga prospettato o non escluso un esito favorevole di un tentativo di conciliazione.
- All'esito della prima udienza di trattazione nel corso

della stessa o fuori udienza entro breve termine successivo, il giudice deve pronunciare i provvedimenti sulle richieste istruttorie delle parti o, nel caso che la causa sia ritenuta matura per la decisione, invito di questi alle parti perché precisino le conclusioni.

- Conservazione della facoltà di reclamo al collegio contro la ordinanza sulle richieste istruttorie.
- Svolgimento della istruzione della causa, secondo lo schema in vigore.
- Precisazione delle conclusioni su specifico foglio riassuntivo, da depositarsi in cancelleria, senza bisogno di partecipare ad apposita udienza.
- Il passaggio alla terza fase va preceduto dalla richiesta di una delle parti al Presidente del tribunale perché designi il collegio ed il relatore e fissi la udienza di spedizione a decisione. Presunzione di abbandono nel caso di inosservanza degli oneri precedenti.
- Scambio di comparse e memorie conclusionali dalle parti e loro deposito in cancelleria, entro un termine fissato dal presidente, con congruo anticipo rispetto all'udienza di spedizione.
- Abolizione della esecutorietà della sentenza di 1° grado e ripristino della disciplina previgente in materia di concessione della provvisoria esecuzione.
- Reclamabilità al collegio delle ordinanze di sospensione o interruzione, pronunciate dal giudice istruttore.
- Conservazione dell'attuale disciplina in materia di estinzione nel processo con l'aggiunta della specifica ipotesi di cessazione della materia del contendere secondo l'orientamento giurisprudenziale corrente.